



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI VENEZIA - MESTRE

SEZIONE 30

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|---------------------|-----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>LABOZZETTA</u> | <u>DOMENICO</u> | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | <u>HABE</u> | <u>STELIO</u> | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | <u>LAPICCIRELLA</u> | <u>PAOLO</u> | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1913/14
depositato il 20/11/2014

- avverso la sentenza n. 197/1/14 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
TREVISO
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE TREVISO

controparti:

difeso da:

DALLE CARBONARE DOTT. PAOLO
VIALE DELLA REPUBBLICA 253/E 31100 TREVISO TV

difeso da:

GHEGIN DOTT. ROBERTO
VIALE DELLA REPUBBLICA 253/E 31100 TREVISO TV

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TBX01CM00477/2013 IRPEF-ADD.REG. 2008

SEZIONE

N° 30

REG.GENERALE

N° 1913/14

UDIENZA DEL

23/02/2015

ore 09:30

SENTENZA

N°


563/30/15

PRONUNCIATA IL:

23.02.2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

24 MAR. 2015



Ragioni di fatto e di diritto della decisione.

La sentenza appellata deve essere confermata perchè condivisa in ogni sua parte in diritto; in merito dove riconosce che *"il campione considerato dall'Ufficio appare assolutamente sproporzionato tenuto conto dell'attività di muratore"* situazione che fa concludere come porti a *"risultati contrari al principio di ragionevolezza"*; e per le spese riconosciuta la mera natura interpretativa della controversia.

Le motivazioni della sentenza appellata sono in questa sede richiamate, perchè condivise.

Vale un ragionamento sull'ammissibilità delle presunzioni: le presunzioni sono, infatti, ammissibili, perchè lo scopo del procedimento amministrativo di accertamento dei tributi è recuperare le somme evase con le conseguenze solo di natura pecuniaria.

Nell'agire l'Agenzia deve osservare, anche nella scelta del campione, il principio di proporzionalità che significa dover applicare i dati ricercati e fissati a base dei calcoli il più vicino possibile alla realtà e senza perdere di vista, naturalmente, la validità del campione. Considerare un universo così ampio, come fatto, non è certo segno e garanzia di equità (visto che si è considerata l'incidenza media dei costi sui ricavi) perchè può portare, come ha portato, a risultati fuori segno per l'attività di muratore esercitata dal Contribuente. Nei fatti la valutazione di probabilità che il reddito cada in un intervallo può farsi solo quando i casi possibili sono classificabili in un insieme di alternative equipossibili e questo sia alla base della determinazione del numero di elementi da comprendere in un campione. Da questo l'insufficienza del metodo riscontrata nel caso concreto, che ha portato alla sproporzione della richiesta per il soggetto indagato sulla scorta dei dati conosciuti e desunti dalla ricerca effettuata sul campione.


R.Q.M.

Confirma la sentenza appellata.

Spese compensate.

Venezia-Mestre, 23 febbraio 2015

Il Delegato



Il Presidente

